PROGRAMMA NAZIONALE
"INCLUSIONE E LOTTA ALLA POVERTÀ 2021-2027"

CONVENZIONE DI SOVVENZIONE

per lo svolgimento delle funzioni di Beneficiario per l'attuazione dell'operazione "S.O.L.E.I.L – Servizi di Orientamento al Lavoro ed Empowerment Inter-regionale per un sistema Legale" Priorità "1. Sostegno all'inclusione sociale e lotta alla povertà" Obiettivo Specifico "ESO4.9. promuovere l'integrazione socioeconomica di cittadini di paesi terzi, compresi i migranti" Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà 2021 – 2027 - CCI 2021IT05FFPR003 (di seguito PN Inclusione) a valere sulla Manifestazione di interesse finalizzata alla realizzazione di interventi di supporto all'integrazione sociale, sanitaria, abitativa e lavorativa di cittadini di paesi terzi vittime e potenziali vittime di sfruttamento lavorativo (nota prot. N. 3302 del 29.10.2021)

tra

il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali -Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, incardinata nel Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie, Organismo Intermedio del PN Inclusione, con sede in Roma, Via Fornovo n. 8, 00192 Roma, C.F. 80237250586, rappresentato, ai fini del presente atto, dalla dott.ssa Barbara Siclari in qualità di delegata alla firma in nome, per conto e nell'interesse del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, incardinata nel Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie in virtù del Decreto Direttoriale n. 27 del 22 aprile 2024

e

La Regione Lazio C.F. 80143490581 (di seguito Beneficiario) rappresentata dall'Avv. Elisabetta Maria Rita Longo – Direzione regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione, congiuntamente con l'Avv. Ornella Guglielmino - Direzione regionale per l'Inclusione Sociale, in qualità di legale rappresentante con sede legale in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 212, in proprio e nella qualità di Soggetto Capofila del partenariato costituito in proprio e nella qualità di Soggetto Capofila del partenariato costituito con i seguenti Partner regionali: Regione Abruzzo (CF97658780586) Regione Marche (CF 80008630420) Regione Molise (CF 00169440708) Regione Toscana (CF01386030488) e con gli ulteriori partner di progetto individuati da ciascuna Regione di seguito congiuntamente definite le "Parti"

VISTO

- il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il FSE+ e che abroga il Regolamento (UE) 1296/2013;
- il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al FSE+, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo

Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

- la decisione di esecuzione (UE) 2021/1130 della Commissione del 5 luglio 2021 che definisce l'elenco delle regioni ammissibili al finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus (FSE+) nonché degli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) 1296/2013, (UE) 1301/2013, (UE) 1303/2013, (UE) 1304/2013, (UE) 1309/2013, (UE) 1316/2013, (UE) 223/2014, (UE) 283/2014 e la decisione 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE) 966/2012;
- il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020", nelle more dell'approvazione del nuovo D.P.R;
- l'Accordo di partenariato con la Repubblica Italiana, adottato con decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 4787 final del 15 luglio 2022;
- il Programma Nazionale "Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027" CCI 2021IT05FFPR003 (di seguito "PN Inclusione") per il sostegno congiunto a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del FSE+ nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per l'Italia, approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 9029 final del 1° dicembre 2022;
- il Decreto Direttoriale n.86 del 23 marzo 2023, del Direttore Generale Direzione per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, recante Disposizioni transitorie per l'attuazione degli interventi finanziati a valere sul PN Inclusione 2021-2027;
- la Metodologia e i criteri per la selezione delle operazioni del PN Inclusione, approvati dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta conclusasi con nota prot. 6527 del 18 maggio 2023;
- il Decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2017, n. 57, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali», così come modificato dal D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140;
- il D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140, recante il "Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali", il quale all'art. 10 modifica l'art. 10 del D.P.R. 15 marzo 2017, n. 57;
- il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante "disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del giubileo della chiesa cattolica per l'anno 2025", pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.144 del 22-06-2023, convertito con modificazioni dalla l. 10 agosto 2023, n. 112, e, in particolare, l'art. 3 che prevede , tra l'altro, l'avvio del processo di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- il D.P.C.M. 22 novembre 2023 n. 230, registrato dalla Corte dei conti in data 7 dicembre 2023 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 38 del 15 febbraio 2024, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione", che, in particolare, all'art. 17 prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali

sia articolato in tre Dipartimenti, tra cui il "Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie";

- il comma 3 dell'art. 20 del D.P.C.M. 22 novembre 2023 n. 230, in cui si prevede che il Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie è articolato in tre uffici di livello dirigenziale generale; tra cui la "Direzione generale per le politiche migratorie e per l'inserimento sociale e lavorativo dei migranti" (già Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione);
- l'art. 22 del D.P.C.M. 22 novembre 2023 n. 230, che articola la Direzione generale per le politiche migratorie e per l'inserimento sociale e lavorativo dei migranti (già Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione) in tre uffici dirigenziali di livello non generale e ne descrive compiti e funzioni;
- il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 27 febbraio 2024, n. 26, recante "Direttiva concernente la regolamentazione e la gestione della fase transitoria" con cui, nelle more della completa definizione del processo di riorganizzazione, sono state fornite ulteriori indicazioni al fine di garantire l'operatività e la necessaria continuità amministrativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- che, nelle more del conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali di livello generale e non, ai sensi dell'articolo 38, comma 4, del citato D.P.C.M. del 22 novembre 2023, n. 230, continuano ad avere efficacia quelli già conferiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57 e che i Capi dei Dipartimenti, nelle more della definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali generali, si avvalgono, per lo svolgimento delle attività di competenza, dei preesistenti uffici dirigenziali di livello generale;
- che, fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 34, comma 1, del D.P.C.M. del 22 novembre 2023, n. 230, diretto all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, su proposta dei Capi dipartimento interessati, nonché all'indicazione dei relativi compiti, e fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali, gli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del citato D.P.C.M. 230/2023, si avvalgono dei preesistenti competenti uffici dirigenziali di livello non generale;
- il D.P.R. del 6 marzo 2024, , registrato dalla Corte dei conti in data 19 marzo 2024 al n. 546 e dall'Ufficio Centrale di Bilancio, presso questo Ministero, in data 12 marzo 2024 al n. 118, di conferimento, a decorrere dalla data del relativo decreto e per la durata di tre anni, dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Capo del Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al dott. Alessandro Lombardi, ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 8 del D.lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni e integrazioni, fermo restando il disposto dell'art. 19, comma 8, del citato decreto legislativo;
- il D.P.C.M. del 27 aprile 2023, registrato dalla Corte dei Conti il 31 maggio 2023 al n.1750, di conferimento alla dott.ssa Stefania Congia, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, per la durata di 3 anni dalla data di sottoscrizione del D.P.C.M.;
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 25 gennaio 2022 che ha individuato, nell'ambito della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, la Divisione III con compiti di Autorità di gestione (di seguito "AdG") dei programmi operativi nazionali a valere sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD)

Programmazione 2014-2020, AdG del programma operativo nazionale a valere sul Fondo sociale europeo plus (FSE+) Programmazione 2021-2027, Coordinamento e gestione;

- il Decreto Direttoriale n. 21 del 31 gennaio 2023 che ha individuato nel Dirigente *pro tempore* della Divisione III della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale l'AdG del PN Inclusione (CCI 2021IT05FFPR003), a norma dell'articolo 71 del Regolamento (UE) n. 2021/1060;
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;
- il Decreto Direttoriale n. 206 del 28 giugno 2023 con il quale è stata individuata la Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (di seguito "DG Immigrazione") quale Organismo Intermedio (di seguito "OI") del PN Inclusione;
- il Decreto Direttoriale n. 208 del 28 giugno 2023 con il quale è stato approvato il "Sistema di gestione e Controllo" (Si.Ge.Co) del PN Inclusione, corredato dai relativi allegati;
- la Convenzione del 4 agosto 2023 tra Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale e la Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, per l'espletamento da parte della Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione delle funzioni di Organismo Intermedio nell'ambito della Priorità 1 "Sostegno all'Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà" finanziata dal FSE+ e della Priorità 4 "Interventi infrastrutturali per l'inclusione socio-economica" finanziata dal FESR del Programma Nazionale "Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027"
- la nota prot. N. 3302 del 29.10.2021 con cui la DG Immigrazione ha inviato alle Regioni e Province Autonome più sviluppate e in transizione richiesta di adesione ad una manifestazione di interesse finalizzata alla realizzazione di interventi di supporto all'integrazione sociale, sanitaria, abitativa e lavorativa di cittadini di paesi terzi vittime e potenziali vittime di sfruttamento lavorativo;
- la nota prot. n. 3534 del 22.11.2021 con cui la DG Immigrazione ha invitato le Regioni che hanno aderito alla manifestazione di interesse a trasmettere le proprie idee progettuali in linea con le finalità e le linee d'intervento individuate dalla scrivente Direzione Generale nella nota prot. N. 3302 del 29/10/2021;
- la nota prot. N. 418 del 14.02.2022 con cui la DG Immigrazione ha trasmesso la richiesta di progettazione esecutiva alla Regione Lazio;
- la nota prot. N. 3270 del 14.11.2022 con cui la DG Immigrazione ha approvato, a seguito dei riscontri e delle integrazioni richiesti alla Regione Lazio, la progettazione esecutiva presentata dalla Regione Lazio per un importo complessivo pari a € 17.250.000,00;
- la nota prot. N. 151 del 17/01/2024, con cui la DG immigrazione ha approvato la progettazione esecutiva rimodulata trasmessa in data 24.10.2023 dalla Regione Lazio,
- il Decreto Direttoriale n. 27 del 22 aprile 2024, con il quale viene conferita alla Dott.ssa Barbara Siclari, Dirigente della Divisione I della Direzione Generale dell'Immigrazione e delle politiche di integrazione la delega al fine della sottoscrizione, in nome, per conto e nell'interesse del Ministero del lavoro e delle politiche sociali della Convenzione di sovvenzione per l'attuazione del progetto "S.O.L.E.I.L – Servizi di Orientamento al Lavoro ed Empowerment Inter-regionale per un sistema Legale";

CONSIDERATO CHE

- le Regioni Lazio, Abruzzo, Marche, Molise e Toscana hanno aderito alla manifestazione d'interesse suddetta, secondo le modalità indicate nella nota prot. N. 3302 del 29.10.2021;
- con nota prot. N. 1041972 del 15.12.2021 la Regione Lazio ha trasmesso l'idea progettuale per la realizzazione dell'intervento denominato "S.O.L.E.I.L – Servizi di Orientamento al Lavoro ed Empowerment Inter-regionale per un sistema Legale" da realizzare in partenariato con le Regioni Abruzzo, Marche, Molise e Toscana;
- la Regione Lazio ha presentato, con nota prot. N. 645916 del 30.06.2022 (acquisita al prot. N. 1903 del 01.07.2022) la progettazione esecutiva articolata in due fasi progettuali distinte, che vede indicata la Regione Lazio quale Soggetto capofila e coordinatore delle attività progettuali da realizzare in partenariato con le Regioni Abruzzo, Marche, Molise e Toscana e con gli ulteriori partner di progetto individuati da ciascuna Regione che vede indicata la Regione stessa quale Soggetto capofila e coordinatore delle attività progettuali da realizzare in partenariato con i soggetti partner ivi indicati;
- la suddetta progettazione esecutiva è stata successivamente integrata con nota prot. n. 252974 del 03/10/2022 (acquisita al n. 2878 del 11/10/2022), a fronte di specifica richiesta della DG immigrazione;
- in data 20/07/2023 con nota prot. N. 2133 la DG immigrazione ha trasmesso alla Regione Lazio il riscontro sugli atti di delega inviati, comunicando il finanziamento del progetto a valere sulla nuova programmazione, previa rimodulazione del progetto su un'unica fase;
- in data 24/07/2023 la Regione Lazio ha comunicato l'uscita dal partenariato (Regione Marche) delle Prefetture di Ancona, Fermo e Pesaro-Urbino;
- la DG immigrazione ha trasmesso in data 20.10.2023, con nota prot. N. 2994 alla Regione Lazio, la richiesta di rielaborazione della progettazione esecutiva in un'unica fase ai fini del finanziamento sul PN Inclusione 2021-27;
- la Regione Lazio ha trasmesso la progettazione esecutiva rimodulata in data 24.10.2023, prot. N. 1201104 (acquisita al prot. N. 3128 del 31.10.2023) e successivamente alla richiesta di chiarimenti della DG immigrazione (nota prot. N.3337 del 16.11.2023) ha risposto inviando quanto richiesto, con nota prot. N. 1383296 del 29.11.2023 (acquisita al prot. N. 3580 del 30.11.2023);
- con nota prot. N. 151 del 17/01/2024 la DG immigrazione ha approvato la progettazione esecutiva trasmessa in data 24.10.2023, così come successivamente integrata con nota prot. N. 1383296 del 29.11.2023 (acquisita al prot. N. 3580 del 30.11.2023);
- con comunicazione del 3 e del 9 aprile 2024 sono stati trasmessi all'OI i mandati sottoscritti dai partner co-beneficiari per il conferimento alla Regione Lazio della delega alla firma della Convenzione di sovvenzione con l'Organismo intermedio del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-27 relativamente al progetto denominato "S.O.L.E.I.L";
- per l'attuazione del progetto è necessaria la sottoscrizione di una Convenzione di sovvenzione tra l'OI ed il Beneficiario, che disciplini i rapporti tra le parti stabilendo i rispettivi diritti ed obblighi afferenti all'azione finanziata;
- gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto della normativa nazionale e UE di riferimento e in conformità con quanto previsto dalle note prot. N. 3302 del 29.10.2021, prot. N. 3534 del 22.11.2021 e prot. N. 3270 del 14.11.2022 e dalla progettazione approvata o come successivamente modificata a seguito di autorizzazione dell'OI, a pena di revoca o riduzione del finanziamento.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue

Art. 1
Premesse e allegati

Le Premesse, inclusi i regolamenti comunitari e i documenti tutti ivi richiamati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e hanno valore di patto tra le Parti che dichiarano espressamente di averne piena e completa conoscenza.
Gli Allegati alla presente Convenzione, costituenti parte integrante e sostanziale della stessa e aventi valore di patto tra le Parti, sono:

a. il formulario della progettazione esecutiva
b. il cronoprogramma delle attività;
c. il piano finanziario del progetto.

Art. 2
Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione regola i rapporti tra l'OI e il Beneficiario per l'attuazione dell'operazione denominata "S.O.L.E.I.L – Servizi di Orientamento al Lavoro ed Empowerment Inter-regionale per un sistema Legale" ammessa a finanziamento per € 17.250.000,00 a valere sulle risorse del PN Inclusione 2021- 2027 - Priorità "1. Sostegno all'inclusione sociale e lotta alla povertà" Obiettivo Specifico "ESO4.9. promuovere l'integrazione socioeconomica di cittadini di paesi terzi, compresi i migranti".

Art. 3
Obblighi in capo al Beneficiario

Nell'attuazione dell'operazione individuata ai sensi del precedente art. 2, il Beneficiario capofila:

a. deve dare avvio alle attività successivamente alla firma della Convenzione con l'OI, comunicando all'OI la data di inizio delle stesse e la sede di svolgimento delle azioni previste dal progetto, ovvero la sede del soggetto attuatore;
b. è responsabile dell'esecuzione esatta ed integrale del progetto, della corretta gestione, per quanto di competenza, degli oneri finanziari ad esso imputati e dallo stesso derivanti;
c. è referente unico dell'OI per tutte le comunicazioni ufficiali, che dovranno avvenire secondo quanto indicato dal Manuale dei Beneficiari in vigore o in altre disposizioni specificatamente adottate dall' OI;
d. assicura, nel corso dell'intero periodo di vigenza della presente Convenzione i necessari raccordi con l'OI, impegnandosi ad adeguare i contenuti delle attività ad eventuali indirizzi o a specifiche richieste, formulate dall'OI medesimo;
e. utilizza la Posta Elettronica Certificata –PEC e, se del caso, il Sistema Multifondo, quali mezzi per le comunicazioni ufficiali con l'OI;
f. ha l'obbligo di richiedere il CUP master in quanto Soggetto titolare del programma di investimento pubblico a cui compete l'attuazione degli interventi;
g. sottopone all'OI, per la relativa approvazione, le eventuali modifiche - comunque non sostanziali – da apportare al progetto e/o al budget di progetto fornendo alla stessa le relative motivazioni secondo le modalità indicate all'art. 12 o in alte disposizioni specificamente adottate dall'OI;
h. avvia ed attua l'insieme delle operazioni necessarie correlate alle azioni di cui alla presente Convenzione ed al progetto allegato nei tempi previsti nella proposta presentata e nel rispetto della normativa UE, nazionale e nel cronoprogramma di spesa approvato;
i. rende tracciabili i flussi finanziari afferenti il contributo concesso secondo quanto disposto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 e a comunicare il conto corrente, bancario o postale, appositamente dedicato se pur non esclusivo su cui saranno registrati tutti i flussi finanziari afferenti il progetto, le generalità ed il

codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto ed ogni eventuale variazione ai suindicati dati;

j. garantisce l'indicazione su tutti i documenti di spesa riferiti al progetto del PN Inclusione, dell'Obiettivo specifico e dell'Azione pertinenti, del titolo dell'operazione, del Codice Unico di Progetto (CUP), del Codice Identificativo Gare (CIG);
k. assicura che, per l'insieme delle operazioni avviate ed attuate, vengano effettuate spese ammissibili sostenute e pagate entro e non oltre i 90 giorni dalla chiusura delle attività progettuali e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 63 paragrafo 2 del Reg (UE) 2021/1060. A tal fine le spese dichiarate devono essere legittime e regolari oltre che conformi alle norme e agli orientamenti europei e nazionali in materia di costi ammissibili e di rendicontazione;
l. garantisce, con riferimento all'attuazione delle diverse operazioni, il mantenimento di un sistema di contabilità separata e una codificazione contabile adeguata per tutte le relative transazioni;
m. provvede all'emissione, in caso di pluralità di operazioni cofinanziate nell'ambito del PN Inclusione, ovvero di cofinanziamento dell'operazione con ulteriori fonti finanziarie, di documenti di spesa distinti, ovvero la chiara imputazione della quota di spesa corrispondente a ciascuna operazione o a ciascuna fonte finanziaria anche in linea con le previsioni di cui all'art. 63, paragrafo 9, del Reg (UE) 2021/1060;
n. conserva, predisponendo il relativo fascicolo di progetto, tutta la documentazione amministrativa e contabile, sotto forma di originali o di copie autenticate, su supporti comunemente accettati, registrando, in forma puntuale e completa, nelle piste di controllo, le modalità di archiviazione e garantendone la rintracciabilità, funzionale ai necessari controlli, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento da parte dell'OI, e comunque nel rispetto dei vincoli stabiliti dall'art. 82 del Reg. (UE) 2021/1060 e dalla normativa nazionale;
o. predispone proprie procedure di controllo interno in conformità con le indicazioni contenute nel Manuale per i Beneficiari in vigore;
p. gestisce, predispone e presenta le domande di rimborso relative alle attività realizzate in proprio dalla medesima Regione Lazio e dai Soggetti Partner da essa individuati, secondo le disposizioni contenute nei dispostivi attuativi delle operazioni e della manualistica, finalizzate alla rendicontazione di tutti i costi diretti e indiretti del progetto, allegando la documentazione necessaria a comprovare le spese e le attività realizzate in relazione all'operazione ammessa a cofinanziamento;
q. coordina il processo di presentazione delle domande di rimborso da parte delle Regioni partner, secondo quanto indicato al successivo art. 9;
r. prende atto ed accetta che tutti i pagamenti dell'OI siano disposti secondo quanto previsto nell'art. 7;
s. garantisce, che gli interventi destinati a beneficiare del cofinanziamento del PN concorrano al conseguimento dell'obiettivo generale del PN medesimo e dell'obiettivo specifico della Priorità sopra richiamata;
t. garantisce che le operazioni siano realizzate conformemente ai criteri di selezione approvati e/o ratificati dal Comitato di sorveglianza e siano conformi alle norme UE e nazionali applicabili per l'intero periodo di programmazione;
u. assicura l'utilizzo e la costante implementazione della Piattaforma Multifondo, per la registrazione e la conservazione delle informazioni e dei dati contabili relativi alle tipologie di azione attribuite;
v. assicura una raccolta adeguata delle informazioni e della documentazione relative alle attività approvate, necessarie alla gestione finanziaria, alla sorveglianza, alle verifiche di gestione (controlli di primo livello), all'esecuzione degli audit, al monitoraggio, alla valutazione delle attività;
w. invia tramite la Piattaforma Multifondo, con cadenza stabilita dall'Autorità di gestione, i dati di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale, relativi alle attività realizzate in proprio dalla medesima Regione Lazio e dai Soggetti Partner da essa individuati, al fine di osservare l'adempimento di cui all'art. 42 Reg. n. (UE) 2021/1060;
x. garantisce, il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui agli articoli 47 e 50 e all'Allegato IX del Reg. n. (UE) 2021/1060. Nel caso di mancato rispetto i propri obblighi di cui all'articolo 47 o ai paragrafi 1 e 2 dell'art. 50 e qualora non siano state poste in essere azioni correttive, l'OI applica misure, tenuto conto del principio di proporzionalità, sopprimendo fino al 3 % del sostegno dei fondi all'operazione interessata;
y. assicura il rispetto dei principi orizzontali di cui all'art.9 Reg. n. (UE) 2021/1060;

z. assicura il rispetto della normativa UE di riferimento, in particolare in materia di concorrenza, aiuti di stato (nei casi pertinenti) ed informazione e pubblicità, nonché quanto previsto dalla normativa UE, con riguardo alle attività di esecuzione, sorveglianza e valutazione del Programma;
aa. assicura il rispetto delle regole di ammissibilità delle spese contenute nel Regolamento (UE) n. 2021/1060, nel Regolamento (UE) 2021/1057, nel Regolamento (UE) 2021/1058, nella Circolare ministeriale, n. 2 del 2/02/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2009, relativa a "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo sociale europeo 2007-2013 nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N.)", nonché nel D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020", nelle more dell'approvazione del nuovo D.P.R.;
bb. collabora all'espletamento di ogni altro onere ed adempimento previsto a carico dell'OI dalla normativa UE in vigore, per tutta la durata della presente Convenzione;
cc. garantisce, ove applicabile, la stabilità dell'operazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 65 del Regolamento (UE) n. 2021/1060;
dd. provvede al corretto adempimento di tutte le prestazioni e obblighi in capo al Beneficiario come previsti dai Regolamenti UE richiamati nelle Premesse e dal Manuale di Attuazione del PN Inclusione, anche nelle versioni aggiornate successivamente alla stipula della presente Convenzione.

Il Beneficiario capofila si impegna inoltre a trasmettere alle Regioni Partner il testo della presente Convenzione e a fornire tutte le informazioni ai fini del rispetto degli obblighi e di tutti gli ulteriori oneri derivanti dalla sottoscrizione della stessa. In particolare, anche in virtù dell'Accordo di partenariato stipulato tra il Beneficiario capofila e i partner di progetto, ciascuna Regione Partner di progetto:

a. è responsabile dell'esecuzione esatta ed integrale del progetto, della corretta gestione, per quanto di competenza, degli oneri finanziari ad esso imputati e dallo stesso derivanti;
b. acquisisce e utilizza il CUP correlato al CUP master di progetto, comunicato dal Beneficiario capofila;
c. sottopone al Beneficiario capofila, le eventuali modifiche - comunque non sostanziali – da apportare al progetto e/o al budget di progetto fornendo le relative motivazioni secondo le modalità indicate all'art. 12 o in altre disposizioni specificamente adottate dall'OI;
d. attua, per quanto di propria competenza, l'insieme delle operazioni necessarie correlate alle azioni di cui alla presente Convenzione ed al progetto allegato nei tempi previsti nella proposta presentata e nel rispetto della normativa UE, nazionale e nel cronoprogramma di spesa approvato;
e. rende tracciabili i flussi finanziari afferenti al contributo concesso secondo quanto disposto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 e comunica il conto corrente, bancario o postale, appositamente dedicato se pur non esclusivo su cui saranno registrati tutti i flussi finanziari afferenti il progetto, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto ed ogni eventuale variazione ai suindicati dati;
f. garantisce l'indicazione su tutti i documenti di spesa riferiti al progetto del PN Inclusione, dell'Obiettivo specifico e dell'Azione pertinenti, del titolo dell'operazione, del Codice Unico di Progetto (CUP), del Codice Identificativo Gare (CIG);
g. assicura che, per l'insieme delle operazioni avviate ed attuate, vengano effettuate spese ammissibili sostenute e pagate entro e non oltre i 90 giorni dalla chiusura delle attività progettuali e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 63 paragrafo 2 del Reg (UE) 2021/1060. A tal fine le spese dichiarate devono essere legittime e regolari oltre che conformi alle norme e agli orientamenti europei e nazionali in materia di costi ammissibili e di rendicontazione;
h. garantisce, con riferimento all'attuazione delle diverse operazioni, il mantenimento di un sistema di contabilità separata e una codificazione contabile adeguata per tutte le relative transazioni;
i. provvede all'emissione, in caso di pluralità di operazioni cofinanziate nell'ambito del PN Inclusione, ovvero di cofinanziamento dell'operazione con ulteriori fonti finanziarie, di documenti di spesa distinti, ovvero la chiara imputazione della quota di spesa corrispondente a ciascuna operazione o a ciascuna fonte finanziaria;

j. conserva, predisponendo il relativo fascicolo di progetto, tutta la documentazione amministrativa e contabile, sotto forma di originali o di copie autenticate, su supporti comunemente accettati, registrando, in forma puntuale e completa, nelle piste di controllo, le modalità di archiviazione e garantendone la rintracciabilità, funzionale ai necessari controlli, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento da parte dell'OI, e comunque nel rispetto dei vincoli stabiliti dall'art. 82 del Reg. (UE) 2021/1060 e dalla normativa nazionale;
k. gestisce, predispone e presenta le domande di rimborso relative alle attività realizzate in proprio dalla medesima Regione partner e dai Soggetti Partner da essa individuati, secondo le disposizioni contenute nei dispostivi attuativi delle operazioni e della manualistica, finalizzate alla rendicontazione di tutti i costi diretti e indiretti del progetto, allegando la documentazione necessaria a comprovare le spese e le attività realizzate in relazione all'operazione ammessa a cofinanziamento;
l. prende atto ed accetta che tutti i pagamenti dell'OI siano disposti secondo quanto previsto nell'art. 7;
m. garantisce, che gli interventi destinati a beneficiare del cofinanziamento del PN concorrano al conseguimento dell'obiettivo generale del PN medesimo e dell'obiettivo specifico della Priorità sopra richiamata;
n. garantisce che le operazioni siano realizzate conformemente ai criteri di selezione approvati e/o ratificati dal Comitato di sorveglianza e siano conformi alle norme UE e nazionali applicabili per l'intero periodo di programmazione;
o. assicura l'utilizzo e la costante implementazione della Piattaforma Multifondo, per la registrazione e la conservazione delle informazioni e dei dati contabili relativi alle tipologie di azione attribuite;
p. assicura una raccolta adeguata delle informazioni e della documentazione relative alle attività approvate, necessarie alla gestione finanziaria, alla sorveglianza, alle verifiche di gestione (controlli di primo livello), all'esecuzione degli audit, al monitoraggio, alla valutazione delle attività;
q. invia tramite la Piattaforma Multifondo, con cadenza stabilita dall'Autorità di gestione i dati di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale, relativi alle attività realizzate in proprio dalla medesima Regione partner e dai Soggetti Partner da essa individuati, al fine di osservare l'adempimento di cui all'art. 42 Reg. n. (UE) 2021/1060;
r. garantisce, il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui agli articoli 47 e 50 e all'Allegato IX del Reg. n. (UE) 2021/1060. Nel caso di mancato rispetto i propri obblighi di cui all'articolo 47 o ai paragrafi 1 e 2 dell'art. 50 e qualora non siano state poste in essere azioni correttive, l'OI applica misure, tenuto conto del principio di proporzionalità, sopprimendo fino al 3 % del sostegno dei fondi all'operazione interessata;
s. assicura il rispetto dei principi orizzontali di cui all'art.9 Reg. n. (UE) 2021/1060;
t. assicura il rispetto della normativa UE di riferimento, in particolare in materia di concorrenza, aiuti di stato (nei casi pertinenti) ed informazione e pubblicità, nonché quanto previsto dalla normativa UE, con riguardo alle attività di esecuzione, sorveglianza e valutazione del Programma;
u. assicura il rispetto delle regole di ammissibilità delle spese contenute nel Regolamento (UE) n. 2021/1060, Regolamento (UE) 2021/1057, Regolamento (UE) 2021/1058, nella Circolare ministeriale, n. 2 del 2/02/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2009, relativa a "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo sociale europeo 2007-2013 nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N.)", nonché nel D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020, nelle more dell'approvazione del nuovo D.P.R.;
v. collabora all'espletamento di ogni altro onere ed adempimento previsto a carico dell'OI dalla normativa UE in vigore, per tutta la durata della presente Convenzione;
w. garantisce, ove applicabile, la stabilità dell'operazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 65 del Regolamento (UE) n. 2021/1060;
x. provvede al corretto adempimento di tutte le prestazioni e obblighi in capo al Beneficiario come previsti dai Regolamenti UE richiamati nelle Premesse e dal Manuale di Attuazione del PN Inclusione, anche nelle versioni aggiornate successivamente alla stipula della presente Convenzione.

Art. 4
Obblighi in capo all'OI

La Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione rende disponibile al Beneficiario il documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del PN Inclusione, adottato dall'AdG con decreto Direttoriale 0000208.28-06-2023. Nelle more dell'approvazione dei nuovi strumenti, e coerentemente con quanto previsto dal Decreto Direttoriale n.86 del 23 marzo 2023, del Direttore Generale della Direzione per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, recante "Disposizioni transitorie per l'attuazione degli interventi finanziati a valere sul PN Inclusione 2021-2027", mette a disposizione i seguenti documenti:

- il Manuale delle procedure dell'AdG/OI;
- il Manuale per i Beneficiari;
- il Manuale utente per l'utilizzo della Piattaforma Multifondo;
- il Documento sui criteri di selezione delle operazioni, approvato dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta conclusasi con nota prot. 6527 del 18 maggio 2023;

Inoltre, OI si impegna a:

- rendere disponibili le risorse finanziarie di cui all'art. 6, tramite la contabilità speciale di Tesoreria n. 5950 intestata alla DG per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30/5/2014;
- assicurare al Beneficiario il supporto necessario a consentire l'applicazione tempestiva e conforme delle procedure previste dalla vigente normativa UE e nazionale per gli interventi;
- adempiere, in collaborazione con il Beneficiario, agli obblighi in materia di visibilità, trasparenza e comunicazione previsti dal Regolamento (UE) 2021/1060;
- garantire l'utilizzo della Piattaforma Multifondo per la raccolta dei dati di ciascun intervento e la disponibilità delle informazioni relative alla gestione finanziaria, alle verifiche, agli audit e alla valutazione;
- esaminare le eventuali comunicazioni del Beneficiario in merito al ricorso alla complementarietà tra Fondi strutturali, di cui all'art. 25 del Reg. (CE) n. 2021/1060, ai fini della prevista autorizzazione preventiva;
- fornire al Beneficiario tutte le informazioni relative ai lavori del Comitato di Sorveglianza e agli altri previsti nelle diverse sedi partenariali della programmazione 2021-2027;
- assolvere ad ogni altro onere ed adempimento, previsto a carico della OI, dalla normativa UE in vigore, per tutta la durata della presente Convenzione.

Art. 5
Durata e modalità di realizzazione

Le attività progettuali prenderanno avvio dalla data di effettivo "Avvio attività" comunicata dal Beneficiario mediante la presentazione della DIA - Dichiarazione di inizio attività - e si concluderanno entro il 31.12.2025 salvo motivata proroga opportunamente autorizzata.
Saranno considerate ammissibili le spese, inerenti all'attuazione delle proposte di intervento approvate, sostenute successivamente alla firma della Convenzione.
Pertanto, le attività dovranno essere avviate in una data coincidente o successiva rispetto alla data della firma della Convenzione.
Nella realizzazione dei singoli interventi, il Beneficiario si impegna a rispettare gli obblighi di cui all'art. 3 della presente Convenzione.
Il Beneficiario è tenuto ad adempiere alle eventuali richieste di ulteriore documentazione, dati ed informazioni dell'OI, secondo le modalità e le tempistiche che saranno, allo scopo, comunicate. Su richiesta scritta e debitamente motivata del Beneficiario possono essere autorizzate dall'OI modifiche al progetto finanziato secondo la procedura descritta nel successivo art. 12.

Art. 6
Risorse attribuite

Per l'attuazione degli interventi di cui al precedente art. 2 sono attribuite al Beneficiario risorse del "PN Inclusione e lotta alla povertà" pari a € 17.250.000,00 (euro diciassettemilioniduecentocinquantamila/00), in funzione di sovvenzione delle attività descritte nella proposta progettuale, comprensiva del piano finanziario, presentata dal Beneficiario medesimo.
Le risorse complessivamente assegnate sono così suddivise per Regione:

Regione	Importo (euro)
Lazio	5.250.000,00
Abruzzo	2.750.000,00
Marche	2.750.000,00
Molise	1.750.000,00
Toscana	4.750.000,00

Art. 7
Modalità di liquidazione e circuito finanziario

I pagamenti saranno effettuati a favore della Regione capofila e delle Regioni partner sui seguenti conti di tesoreria unica:

Regione	Conto di tesoreria
Lazio	31183
Abruzzo	31195
Marche	0031118
Molise	22907
Toscana	30938

.
Il pagamento dell'importo di cui al precedente articolo 6 sarà erogato secondo le seguenti modalità:

a) erogazione a titolo di anticipo di un importo pari al 15% del finanziamento complessivo accordato, a seguito di comunicazione indicante l'effettivo avvio delle attività;
b) erogazione delle successive *tranches* di finanziamento con cadenza trimestrale previa presentazione, da parte della Regione capofila e della Regioni partner, delle relative Domande di pagamento complete della prescritta documentazione di rendicontazione delle spese/attività, nonché di relazione intermedia descrittiva delle attività svolte nel periodo di riferimento e comunque a seguito di positiva verifica on desk della documentazione trasmessa; quale che sia l'avanzamento delle attività e quindi del processo di maturazione dei relativi contributi, l'importo totale di tali ulteriori *tranches* di finanziamento non potrà in ogni caso superare il 75% del contributo assegnato che, sommato al 15% dell'anticipo, consentirà di ricevere in corso d'opera un importo non superiore al 90% del contributo complessivo previsto;
c) il saldo finale verrà corrisposto, nella misura che risulterà di competenza a seguito della verifica amministrativo/contabile prevista al successivo art. 9, a conclusione delle attività e dietro presentazione della domanda di pagamento finale e della relazione finale sulle attività realizzate, come previsto sempre al sottoindicato art. 9.

L'OI, per esigenze legate alla gestione finanziaria dell'intervento, si riserva di richiedere la presentazione di Domande di pagamento in momenti diversi da quelli sopra richiamati identificando scadenze ulteriori.
I pagamenti sono effettuati dall'OI mediante apposita contabilità speciale aperta presso Banca d'Italia con il n. 5950 intestata alla DG per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30/5/2014.A tal fine le Regioni presentano le domande di pagamento all'OI che procederà al relativo pagamento attraverso il Sistema IGRUE previo espletamento dei controlli di I livello.
I pagamenti saranno effettuati previa verifica della regolarità delle procedure di affidamento seguite dal Beneficiario, ivi compreso il rispetto dell'art. 3 della L. 136/2010.
L'erogazione del contributo è subordinata alla presenza di un DURC positivo ove prescritto dalla normativa vigente.

Art. 8
Affidamento di incarichi e contratti a terzi

Nell'ambito della realizzazione del progetto il Beneficiario potrà – sotto la propria esclusiva responsabilità – affidare specifiche attività progettuali a soggetti terzi, con comprovata e documentata esperienza professionale nel settore oggetto del progetto stesso.
Qualora il Beneficiario intenda affidare tali specifiche attività a soggetti terzi, questi: i) dovranno possedere i requisiti e le competenze richieste dall'intervento; ii) dovranno essere selezionati – in caso di incarichi professionali affidati a soggetti esperti – secondo le modalità previste dall'art. 7 del D.Lgs 165/2001, ovvero – in caso di contratti di appalto – secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia di procedure di affidamento di contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023).
Il Beneficiario per l'esecuzione di specifiche attività progettuali ha facoltà di stipulare accordi di cooperazione con soggetti di diritto pubblico che non rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs n. 36/2023, fermo restando che tali accordi non possono interferire con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme eurounitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri.
I contratti stipulati tra Beneficiario e soggetti terzi affidatari, dovranno essere dettagliati, nell'oggetto, nei contenuti, nelle modalità di esecuzione delle prestazioni ed articolati per le voci di costo; se stipulati successivamente alla sottoscrizione della presente Convenzione, devono riportare il codice identificativo della medesima.
La Commissione Europea e/o la Corte dei Conti e/o altre Autorità competenti, in base a verifiche documentali in loco, possono sottoporre a controllo tutti i fornitori/prestatori di servizi selezionati dal Beneficiario per quanto di rispettiva competenza.

Art. 9
Rendicontazione delle spese e controlli

Il rendiconto deve essere presentato nel rispetto delle regole indicate nel "Manuale per i Beneficiari", nei dispositivi attuativi di riferimento e secondo quanto disposto nel "Manuale utente" per l'utilizzo della Piattaforma Multifondo.
Ferme restando le disposizioni civilistiche e fiscali, la documentazione giustificativa delle spese/attività realizzate in originale, nonché ogni altro documento relativo al progetto, dovranno essere conservati ai sensi dell'art. 82 del Reg. (UE) n. 2021/1060 al quale integralmente si rinvia ed esibiti in sede di verifica o di richiesta delle autorità competenti.
In particolare, ai fini dell'erogazione del contributo mediante le modalità indicate al precedente art. 7, la Regione capofila e le Regioni partner dovranno presentare all'OI le domande di pagamento mediante la Piattaforma Multifondo.
Le spese dichiarate nelle Domande di pagamento (nel caso delle voci di spesa da rendicontare a costo reale) dovranno rispettare i principi di ammissibilità indicati nell'art. 63 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, nella Circolare n.2 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 2 febbraio 2009 e nel D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 *"Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020*", nelle more dell'approvazione del nuovo D.P.R..
Tutti i documenti dovranno essere inseriti all'interno della Piattaforma Multifondo.
Come indicato all'art.7, i rimborsi da parte dell'Amministrazione avverranno a seguito di positivo controllo dell'OI delle domande di pagamento pervenute e della documentazione allegata e inserita nella Piattaforma Multifondo.
I crediti derivanti dalla presente Convenzione non possono, in nessun caso, essere oggetto di cessione a terzi.
Il Beneficiario con la sottoscrizione della presente Convenzione, al ricorrere dei presupposti di legge e relativamente alle operazioni da esso medesimo poste in essere, assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Art. 10
Irregolarità, revoca e recuperi

Se a seguito dei controlli saranno accertate delle irregolarità sanabili, al Beneficiario sarà richiesto di fornire chiarimenti e/o integrazioni, atti a sanare le criticità riscontrate, entro un termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricezione da parte del Beneficiario della richiesta di chiarimenti dell'OI.
Laddove il Beneficiario non provveda nei tempi stabiliti, sarà facoltà dell'OI procedere alla decurtazione degli importi oggetto di rilievo nonché adottare provvedimenti alternativi che nei casi più gravi potranno comportare la revoca del finanziamento con contestuale risoluzione della Convenzione e recupero di eventuali somme già erogate, salvo la possibilità di richiedere il risarcimento del danno subito dall'OI.
L'OI può revocare in tutto o in parte il contributo a suo insindacabile giudizio e comunque nel rispetto del principio di proporzionalità in relazione alla gravità dell'inadempimento, nel caso di:

a. rifiuto di collaborare, nell'ambito dei controlli, alle visite ispettive;
b. inadempimento all'obbligo di esatta esecuzione delle attività, di cui all'art. 3, facente capo al Beneficiario;
c. interruzione o modifica, non previamente autorizzata, del progetto finanziato;
d. inadempienza nell'attività di reporting (relazioni intermedie e finali) e/o di monitoraggio e di rendicontazione delle spese (ivi inclusa la trasmissione delle relative relazioni sull'attività svolta), sia sotto il profilo del mancato invio sia sotto il profilo della non conformità della documentazione alle previsioni della presente Convenzione;
e. irregolarità accertate in sede di controllo della rendicontazione o emerse in sede di controlli ispettivi;
f. recesso non giustificato del Beneficiario dalla presente Convenzione;
g. perdita dei requisiti minimi previsti nelle note relative alla Manifestazione d'interesse citate in premessa per l'esecuzione delle attività del progetto;
h. non veridicità di una o più dichiarazioni rilasciate per la partecipazione alla Manifestazione d'interesse;
i. mancato rispetto delle regole di informazione e pubblicità di cui all'art. 16;
j. in tutti gli altri casi in cui la presente Convenzione prevede espressamente la revoca del contributo.

In ogni caso, qualora in sede di realizzazione dei progetti si riscontrino significativi disallineamenti e/o ritardi nell'avanzamento finanziario della spesa o nei risultati previsti, l'OI sin d'ora si riserva la facoltà di adottare ogni provvedimento utile ad assicurare l'efficacia e l'efficienza delle iniziative, non ultima la revoca del contributo riconosciuto ed erogato.
La revoca è disposta dall'OI con le medesime forme dell'assegnazione, con atto conseguente si procederà al recupero delle somme che siano state eventualmente erogate indebitamente.
Nel caso in cui una somma erogata al Beneficiario debba essere recuperata, lo stesso si impegna a restituire all'OI la somma in questione nel termine concesso dall'OI, anche se il Beneficiario non è stato il destinatario finale della somma erogata. Qualora la restituzione dei suddetti importi non venisse effettuata nel termine concesso, l'OI si riserva il diritto di recuperare direttamente le somme dovute dal destinatario finale del contributo ferma restando la responsabilità del Beneficiario e salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni patiti.
Se la disposizione di recupero non è onorata nei tempi previsti, alla somma saranno aggiunti gli interessi legali oltre agli interessi di mora eventualmente dovuti.
Se i rimborsi non sono stati effettuati nel tempo fissato, le somme da restituire all'OI potranno essere recuperate tramite compensazione diretta con le somme ancora dovute al Beneficiario, dopo averlo informato tramite PEC.
Resta inteso che qualora intervengano ragioni di interesse pubblico che non consentano di differire il recupero delle somme alla scadenza del termine concesso, l'OI potrà provvedere al recupero immediato, tramite compensazione diretta.
Il Beneficiario, a mezzo della sottoscrizione della presente Convenzione, manifesta sin d'ora pieno ed incondizionato consenso alle modalità di compensazione sopra descritte.
L'OI potrà anche avvalersi, per il recupero coattivo delle somme dovute dal Beneficiario, della procedura di riscossione prevista per le entrate patrimoniali dello Stato, oltre che delle procedure ordinarie, anche giudiziali.
In ogni caso, qualora in sede di realizzazione dei progetti si riscontrino significativi disallineamenti nell'avanzamento finanziario della spesa o nei risultati previsti, l'OI sin d'ora si riserva la facoltà di adottare ogni provvedimento utile ad assicurare l'efficacia e l'efficienza delle iniziative, ivi inclusa la rimodulazione del budget e delle attività progettuali.

Il progetto finanziato potrà essere oggetto di controllo da parte delle Autorità di audit, della Commissione europea, della Corte dei conti o di altri organismi di controllo.

Art. 11
Responsabilità verso terzi

Il Beneficiario si impegna ad operare nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti. La DG Immigrazione non è responsabile per eventuali danni che possano derivare a terzi dalla gestione delle attività effettuate in modo non conforme agli articoli della presente Convenzione. Il Beneficiario si impegna, in conseguenza, nella suddetta sua qualità, a sollevare la DG Immigrazione da qualsiasi danno, azione, spesa e costo che possano derivare da proprie responsabilità dirette e/o indirette.

Art. 12
Efficacia e modifiche

La presente Convenzione ha efficacia, salvo ipotesi di revoca totale o parziale per giustificati motivi, fino alla chiusura delle attività di rendicontazione, salvo l'obbligo di far seguito alle richieste provenienti dall'Autorità di Audit nazionali ed europee sino alla chiusura della programmazione 2021-2027 e fermo restando il rispetto degli obblighi di cui all'art. 3.
Qualora ricorrano i presupposti di legge, il Decreto Direttoriale di approvazione della presente Convenzione verrà sottoposto al controllo preventivo di legittimità dei competenti organi di controllo.
In tal caso la Convenzione medesima vincolerà la DG Immigrazione solo a partire dalla data di comunicazione dell'avvenuto positivo controllo mentre, in ogni caso, sarà vincolante per il Beneficiario a far data dalla sua sottoscrizione.
Le variazioni del progetto non possono riguardare in nessun caso l'obiettivo e i risultati previsti.
Tutte le variazioni progettuali devono essere comunicate, e richieste attraverso le modalità descritte nel Manuale per i Beneficiari, ed autorizzate dall'OI.

Art. 13
Recesso dell'OI

L'OI potrà recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con la presente Convenzione nei confronti del Beneficiario qualora nel corso di svolgimento delle attività intervengano fatti o provvedimenti che modifichino sostanzialmente la situazione esistente all'atto della stipula della presente Convenzione o ne rendano oggettivamente impossibile la conduzione a termine.

Art. 14
Rinuncia al contributo

In casi giustificati e dettagliatamente motivati, il Beneficiario potrà comunicare all'OI la rinuncia parziale o totale al finanziamento. La rinuncia parziale al contributo sarà ammessa, di norma, solo nel caso in cui il Beneficiario abbia effettuato attività per un importo pari o superiore al 50% del valore del costo del progetto.
L'OI valuterà in questo caso la richiesta di rinuncia parziale e potrà accettarla solo nel caso in cui le attività svolte siano funzionali all'obiettivo del progetto e comunque autonomamente utilizzabili. In caso contrario verrà richiesto al Beneficiario di rimborsare in tutto o in parte la somma già pagata. La rinuncia totale è ammessa alle condizioni e con gli effetti di legge.

Art. 15
Obblighi di informazione e pubblicità

Con riferimento alle attività connesse alle azioni di informazione, comunicazione e pubblicità, l'OI provvede ad assicurare il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti nel Capo III - Sezione I e II e Allegato IX del Regolamento (UE) n. 2021/1060.

Il Beneficiario, dal canto suo, si obbliga al puntuale rispetto delle misure di informazione e comunicazione di cui agli articoli 47 e 50 e all'Allegato IX del Reg. n. (UE) 2021/1060 e a quanto altro eventualmente prescritto.

Art. 16
Informazioni su opportunità di finanziamento e bandi

Le informazioni relative a bandi di gara, contratti e bandi di concorso, pubblicate nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Beneficiario, fermi restando gli obblighi di legge ed in particolare quelli previsti dal D.L. 33/2013, devono contenere:

- il riferimento al "PN Inclusione e Lotta alla povertà";
- il riferimento al FSE+ o al FESR;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) del progetto a cui il Bando si riferisce;
- il Codice Identificativo di Gara, se previsto;
- l'oggetto;
- la data di pubblicazione;
- la data di scadenza per la presentazione delle proposte/candidature;
- l'elenco delle URL con i documenti correlati, gli eventuali allegati e comunicazioni successive o, in alternativa, la URL della pagina dedicata, ove prevista, allo specifico bando.

I Beneficiari cui non si applica il D.L. 33/2013 sono comunque tenuti a pubblicare su propri siti o pagine dedicate, raggiungibili dalla homepage, informazioni su avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori, servizi e forniture sottosoglia o sopra soglia comunitaria e i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di persone, secondo le modalità sopra indicate.
Al fine di consentire l'alimentazione del portale web unico, istituito ai sensi dell'articolo 46 lettera b) del Regolamento UE 2021/1060, per fornire informazioni su tutti i Programmi operativi del Paese e sull'accesso agli stessi, i Beneficiari sono tenuti a comunicare all'OI l'elenco aggiornato delle URL delle relative sezioni su bandi di gara e bandi di concorso.
I Beneficiari riceveranno dall'OI indicazioni dettagliate in merito al rispetto degli obblighi sulle azioni di informazione e comunicazione degli interventi finanziati dal PN Inclusione, con particolare riguardo all'utilizzo dei loghi e alle informazioni da inviare per l'alimentazione del portale web unico.

Art. 17
Tentativo di conciliazione e Foro esclusivo

Per ogni controversia che possa insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione della presente Convenzione, dopo un preliminare tentativo di soluzione in via conciliativa, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 18
Sottoscrizione della Convenzione e decorrenza del rapporto

La presente Convenzione sarà prima sottoscritta dal Beneficiario con firma digitale e inviata tramite PEC alla DG immigrazione e si intenderà conclusa, nel momento in cui l'altra parte avrà parimenti provveduto alla sottoscrizione. La stessa Convenzione acquisterà efficacia dal momento del completamento dell'iter di controllo previsto per la medesima.

Art. 19
Trattamento dei Dati Personali da parte del beneficiario

In relazione ai dati personali il cui utilizzo è necessario per l'attuazione dell'operazione oggetto della presente convenzione, il Beneficiario agisce in qualità di Titolare del trattamento nel pieno rispetto della normativa in

materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), al D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. (Codice privacy).
I soggetti costituenti il summenzionato partenariato, ove ne ricorrano i presupposti, provvedono alla sottoscrizione di un accordo di contitolarità ai sensi dell'art. 26 del GDPR, il cui contenuto essenziale è messo a disposizione dei soggetti interessati.
Il Beneficiario si impegna a compiere le operazioni di trattamento nel rispetto del diritto alla riservatezza e dei diritti fondamentali dei soggetti interessati secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza, ai sensi dell'art. 5 del GDPR, nonché al fine di perseguire gli scopi di cui alla presente Convenzione e di adempiere a eventuali obblighi di legge alla stessa connessi.

Art.20
Informativa per il trattamento dei dati personali

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR, i dati personali e le eventuali categorie particolari di dati personali comunicati dal Beneficiario all'OI del PN Inclusione, ai sensi dell'articolo 2-ter del Codice privacy, sono trattati secondo le seguenti informazioni.

1. Soggetti del trattamento: Titolare del trattamento è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che esercita le sue funzioni per il tramite del Direttore Generale della Dizione Generale lotta alla povertà e per la programmazione sociale, quale AdG del PN Inclusione, ai sensi del Decreto ministeriale 37/2019 e s.m.i.
   Il Responsabile della protezione dei dati del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: dpo@lavoro.gov.it e Pec: dpo@pec.lavoro.gov.it.
   Il trattamento dei dati è effettuato anche dalla DG Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, quale OI del PN Inclusione, in qualità di Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.
   Il trattamento dei dati personali è effettuato dal personale appositamente od occasionalmente autorizzato e istruito sulla base di specifiche istruzioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento (dipendenti, collaboratori, consulenti o prestatori di servizi).
   I dati personali potranno essere condivisi, per finalità istituzionali, con soggetti nei confronti dei quali la comunicazione sia prevista da disposizioni di legge, da regolamenti ovvero con soggetti pubblici per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali (a titolo esemplificativo: Commissione europea, Corte dei Conti nazionale e europea, Autorità di vigilanza e di controllo per lo svolgimento degli accertamenti ispettivi, Autorità di pubblica sicurezza, Autorità giudiziaria e organi di Polizia giudiziaria specializzati in indagini di attività finanziaria).
2. Finalità del trattamento e Base giuridica: Le operazioni di trattamento sono funzionali allo svolgimento dell'attività di sorveglianza, rendicontazione, comunicazione, pubblicazione, valutazione, gestione finanziaria, verifica e audit e, se del caso, per determinare l'idoneità dei partecipanti, nonché al fine di perseguire gli scopi di cui alla presente Convenzione e degli eventuali obblighi di legge alla stessa connessi.
   La base giuridica che legittima il trattamento si rinviene nella Decisione CE C(2022) 9029 del 01/12/2022 con cui è stato approvato il PN Inclusione, nel D.M. del 25 gennaio 2022, nel D.D. n. 21 del 31 gennaio 2023 e nel D.D. n. 206 del 28 giugno 2023 sopra richiamati (cfr. articolo 6, comma 1, lettere c) ed e) del GDPR; articolo 2-ter del Codice privacy; articolo 9, comma 2, lettera g) del GDPR e articolo 2-sexies, comma 2, lettera m) del Codice privacy).
3. Tipologia di dati trattati: I dati oggetto di trattamento sono quelli definiti all'articolo 4, n. 1, del GDPR strettamente necessari per l'attuazione dell'operazione oggetto di sovvenzione garantendo la protezione degli stessi per impostazione predefinita e fin dalla progettazione, ai sensi dell'art. 25 del GDPR (applicazione dei principi del Privacy by default e Privacy by design)
4. Modalità del trattamento: I dati personali sono trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza con strumenti manuali, informatici e telematici, anche automatizzati, con logiche e modalità correlate all'espletamento delle attività e alle finalità in oggetto.
   Il trattamento avviene nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla normativa vigente anche al fine di prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti e accessi non autorizzati.
   Il conferimento dei dati per le finalità sopra indicate è facoltativo, esplicito e volontario, ma in difetto non sarà possibile, per il Titolare del trattamento e quindi per il Responsabile del trattamento, procedere

all'adempimento delle finalità istituzionali, né dare esecuzione ai propri compiti con conseguente pregiudizio per l'erogazione delle prestazioni connesse.

5. Luogo del trattamento: I dati personali sono trattati presso la sede del Titolare e del Responsabile del trattamento all'interno dello Spazio Economico Europeo.
   Qualora per questioni di natura tecnica e/o operativa, nel corso del trattamento, si renda necessario avvalersi di soggetti ubicati al di fuori dello Spazio Economico Europeo, oppure si renda necessario trasferire alcuni dei dati raccolti verso sistemi tecnici e servizi gestiti in cloud e localizzati al di fuori dello Spazio Economico Europeo, il trattamento sarà svolto in conformità a quanto previsto dal Capo V del GDPR.
6. Durata del trattamento: I dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità per cui i dati sono trattati, nei limiti stabiliti da leggi o regolamenti e, comunque, tutti i documenti giustificativi riguardanti un'operazione sostenuta dai fondi sono conservati non oltre il termine indicato all'art. 82 del Reg. (UE) 2021/1060.
   Sono fatti salvi ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge nonché eventuali interruzioni in caso di procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione europea.
   Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati saranno distrutti, cancellati dai sistemi o resi anonimi compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup.
7. Diritti dell'interessato: Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). In particolare, a mero titolo esemplificativo, l'interessato potrà esercitare i seguenti diritti:
   I. Diritto di accesso: potrà richiedere la conferma che sia, o meno, in corso un trattamento inerente i suoi dati personali e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai medesimi dati;
   II. Diritto di rettifica: potrà richiedere di rettificare i suoi dati personali nel caso in cui non siano corretti, incluso il diritto di richiedere il completamento di dati personali non completi;
   III. Diritto alla cancellazione: potrà richiedere di cancellare i dati che ha fornito (ad esempio perché si è opposto al trattamento e non sussiste alcun motivo prevalente al trattamento);
   IV. Diritto di limitazione: potrà richiedere di limitare il trattamento dei propri dati personali qualora ricorrano le ipotesi di legge;
   V. Diritto di opposizione: potrà opporsi al trattamento dei propri dati personali, per motivi connessi alla sua situazione particolare;
   VI. Revoca del consenso: qualora il trattamento si fondi sul consenso, l'interessato potrà revocarlo in ogni momento, fatta comunque salva la liceità del trattamento effettuato prima di detta revoca;
   VII. Diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo: fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali nel caso in cui ritenesse che i trattamenti di dati effettuati dal Titolare violino la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione	Regione Lazio
Il Dirigente della Divisione I della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione in qualità di delegato alla firma. Firma Firmato digitalmente da SICLARI BARBARA C=IT O=MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	Avv. Elisabetta Maria Longo Avv. Ornella Guglielmino LONGO ELISABETTA MARIA RITA 2024.05.24 10:31:38 CN=LONGO ELISABETTA MARIA RITA C=IT O=REGIONE LAZIO 2.5.4.97=VATIT-80143490581 RSA/2048 bits GUGLIELMINO ORNELLA 2024.05.27 10:36:36 CN=GUGLIELMINO ORNELLA C=IT O=REGIONE LAZIO 2.5.4.97=VATIT-80143490581 RSA/2048 bits Firma
Data della firma digitale	Data della firma digitale

Allegati:

- Formulario della progettazione esecutiva
- Cronoprogramma delle attività
- Piano finanziario del progetto